

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*).

STAGIONE VENATORIA: 2026/2027.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 2, 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2026 e dalla terza domenica di settembre fino al 30 ottobre 2026, nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) e in forma vagante per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato di cui all' art. 9, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna nella stagione venatoria 2026-2027 auspica l'attivazione di una WEB APP che permetta la rapida rendicontazione degli animali prelevati. Trattandosi di utilizzo ancora facoltativo, rimarrà in alternativa la possibilità di continuare ad utilizzare il tesserino cartaceo. Il cacciatore che opterà per la forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web disponibile nel portale regionale dedicato, al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di prelievo in deroga, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 2 settembre 2026 secondo le modalità indicate nel portale regionale nella sezione specifica "Esercizio delle deroghe".

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna che abbiano optato per l'utilizzo del tesserino cartaceo.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

I cacciatori che scelgono il tesserino digitale devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Il prelievo in deroga della specie storno verrà di regola sospeso anteriormente alla data del 30 ottobre 2026 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi, fatta salva la possibilità di richiedere a ISPRA un incremento del contingente massimo prelevabile esplicitando le motivazioni ed esigenze. Il controllo sarà effettuato mediante incrocio dei dati registrati nell'App tesserino digitale e quelli provenienti dal portale web regionale dedicato, al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo e la rendicontazione tramite il portale web regionale dedicato, in caso di mancato inserimento dei capi abbattuti all'interno del portale nei tempi previsti, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Per quanto riguarda lo storno, i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i

residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali escluso quello di Piacenza.

Il prelievo è consentito esclusivamente nelle colture oggetto di danneggiamento. In ogni caso dovrà esservi la presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto. Gli abbattimenti dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmciati.